

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2000, N. 25

**INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE  
16 MARZO 2000, N. 20 SULL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE  
DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE  
PUBBLICHE E PRIVATE**

-----

## Art. 1

1. All'articolo 28 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente:

“2. Nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale degli atti previsti dal comma 1 dell'articolo 15, l'accreditamento provvisorio di cui all'articolo 25 è concesso a domanda degli interessati ai presidi autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge.”.

## Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Luigi Minardi)

